

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26.5.1980, n. 51

Riesame legge regionale : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale  
26.5.1980, n. 51"

Il Consiglio regionale

ha riesaminato la seguente legge :

Art. 1

La Legge regionale 26.5.1980, n. 51 è modificata secondo il disposto degli articoli che seguono.

Art. 2

All'art. 4, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) se l'ambito territoriale dell'U.S.L. coincide in parte con il territorio di una Comunità Montana, all'Assemblea partecipa, con voto consultivo, un consigliere della Comunità Montana eletto dall'Assemblea della stessa. Hanno altresì diritto alla partecipazione con voto consultivo i Sindaci dei Comuni associati.

Art. 3

L'art. 6 è così sostituito:

I Consigli comunali, al fine di garantire la presenza delle minoranze, eleggono i propri rappresentanti secondo i criteri seguenti :

- nel caso di elezione di tre rappresentanti, uno di essi deve essere riservato alla minoranza;
- nel caso di elezione di più di tre rappresentanti, gli stessi sono eletti in proporzione al numero dei seggi riportati da ciascuna lista nelle ultime elezioni comunali. L'assegnazione viene effettuata soddisfacendo in via preliminare i quozienti interi. La rappresentanza eventualmente residua viene conferita alla lista o alle liste che vantano frazio-

ni di quozienti più elevate; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che non abbiano ottenuto nessun rappresentante; nel caso che due o più liste abbiano uguali frazioni di quozienti, e tutte sono rappresentate, la rappresentanza residua viene conferita alla lista o alle liste che hanno conseguito il più alto numero di resti elettorali.

Il Consiglio comunale elegge, nel rispetto dei criteri di cui al precedente primo comma, i propri rappresentanti su designazione dei singoli gruppi politici, espressione delle liste presentate nelle elezioni comunali, la cui costituzione sia avvenuta mediante verbale acquisito agli atti del Consiglio comunale. Ove questi non siano costituiti, la designazione va effettuata dal rappresentante di ciascuna lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elettorali.

La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la cessazione da ogni incarico nell'ambito dell'U.S.L. connesso a tale qualità. E' consentita la permanenza nella carica fino alla sostituzione ove non sia vietata da altre disposizioni di legge.

In caso di cessazione dalla funzione di un componente l'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al Presidente della Regione ed al Comune che lo ha eletto. Quest'ultimo è tenuto a provvedere alla elezione del nuovo rappresentante nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le deliberazioni di elezione dei componenti l'Assemblea vengono trasmesse al Presidente della Regione e all'Organo di controllo.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente quarto comma, l'Organo di controllo, entro i 15 giorni successivi, esercita il potere sostitutivo previsto dall'art. 59, comma quarto, della legge 10.2.1953, n. 62.

Nel caso in cui il Comune sia retto da un Commissario straordinario, i rappresentanti del Comune sono nominati dal Commissario con gli stessi criteri di proporzionalità di cui al precedente primo comma, rispetto al numero dei seggi riportati dalle liste nelle precedenti elezioni comunali. La nomina dovrà ricadere sui consiglieri comunali che risultano maggiormente suffragati nelle precedenti elezioni comunali, fatti salvi i casi di incompatibilità. Lo stesso criterio sarà seguito nel caso che la designazione dei rappresentanti venga effettuata dal Commissario "ad acta".

I rappresentanti nominati dal Commissario durano in carica fino alla loro sostituzione che dovrà essere effettuata dal Consiglio comunale nuovo eletto, subito dopo il suo insediamento. In caso di ritardo o rifiuto a provvedere, si applica la disposizione di cui al precedente comma sesto.

La costituzione dell'Assemblea viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di elezione da parte dei Consigli comunali. Con il medesimo decreto è convocata la prima riunione.

La sostituzione dei componenti l'Assemblea è operante con la adozione di deliberazione da parte del Consiglio comunale esecutiva ai sensi di legge. Il provvedimento verrà trasmesso per comunicazione, al Presidente della Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Art. 4

L'art. 7 è così sostituito :

"La durata dell'Assemblea è fissata in cinque anni.

L'Assemblea si ricostituisce in coincidenza del rinnovo simultaneo dei Consigli comunali di tutti i Comuni ovvero dei Comuni che esprimano più della metà dei componenti l'Assemblea medesima.

In caso di rinnovo del Consiglio comunale in uno o più Comuni non costituenti la maggioranza dell'Assemblea, si procederà da parte dello stesso Consiglio comunale alla elezione della propria rappresentanza.

In attesa del rinnovo restano in carica i componenti precedentemente nominati.

Art. 5

Il primo comma dell'art. 8 è così sostituito:

"L'Assemblea generale :

- a) elegge l'Ufficio di Presidenza;
- b) determina, nell'ambito della programmazione regionale le scelte dell'Unità Sanitaria Locale;
- c) elegge il Comitato di gestione;
- d) approva i Bilanci di previsione, i conti consuntivi, i piani annuali e pluriennali ed i programmi che impegnino più esercizi, la pianta organica del personale, i Regolamenti e le convenzioni, ad eccezione di quelle inerenti al personale sanitario in applicazione di contratti nazionali o regionali;
- e) articola i distretti di base;
- f) discute ogni trimestre una relazione del Comitato di gestione sull'andamento dei servizi e della gestione".

Il terzo comma dell'art. 8 è così sostituito :

"Si riunisce ordinariamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Comitato di gestione".

Art. 6

Il secondo comma dell'art. 9 è così modificato :

"L'avviso di convocazione deve essere recapitato al domicilio dei componenti dell'Assemblea entro i termini indicati nell'articolo precedente".

Art. 7

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'art. 10 è così sostituito :

"E' costituito un Ufficio di Presidenza dell'Assemblea generale, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere Segretario.

Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 4 della ~~pre-~~ ~~rogante legge~~, il Presidente dell'Assemblea generale è il Sindaco.

Nel caso in cui alla lettera c) del citato articolo 4 il Presidente dell'Assemblea generale è il Presidente della Comunità Montana.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dello stesso articolo, il Presidente viene eletto, con la presenza di almeno i due terzi, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza relativa dei voti, in seconda convocazione; nel caso di parità di voti tra due candidati, risulta eletto il più anziano di età.

Gli stessi criteri valgono per l'elezione del Vice Presidente e del Consigliere Segretario.

Per la prima seduta e sino alla nomina dell'Ufficio di Pre- sidenza, l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea generale ed esercita le attribuzioni a lui demandate.

L'Ufficio di Presidenza di avvale, per lo svolgimento delle attribuzioni dell'Assemblea generale, dell'Ufficio di Segreteria del Comitato di gestione"

Art. 8

Il primo comma dell'art. 11 è così modificato:

"L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea generale sono disciplinate dal Regolamento adottato dalla medesima As- semblea con l'approvazione dei 2/3 dei suoi componenti.

Art. 9

L'art. 12 è così sostituito :

"La carica di Presidente dell'Assemblea generale è incompatibile con quella di componente del Comitato di gestione.

Sono altresì incompatibili con l'ufficio di Presidente o di componente del Comitato di gestione le cariche di :

- Sindaco o Assessore comunale;
- Presidente o Assessore provinciale;
- Presidente o componente di Giunta di Comunità Montana;
- Presidente o componente dell'Organo deliberante di Enti, amministrazioni o Aziende cui partecipi uno o più Comuni dell'am

bito territoriale o l'Amministrazione della Provincia nel cui territorio ricada l'ambito dell'U.S.L..

Sono fatte salve, altresì, le incompatibilità previste dalla legge 23.4.1981, n. 154.

I componenti di un Comitato di gestione non possono far parte di altri Comitati di gestione".

Art. 10

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'art. 13 è così sostituito:

Il Comitato di gestione è costituito di undici componenti. Nelle UU.SS.LL. che gestiscono servizi o presidi multizionali esso si compone di quindici componenti. Alle liste che costituiscono la maggioranza sono attribuiti otto componenti, alle minoranze tre componenti.

Nelle UU.SS.LL. il cui Comitato di gestione è costituito di quindici componenti, dieci sono attribuiti alla maggioranza e cinque alle minoranze. Le rappresentanze assegnate alle minoranze sono commisurate in rapporto al numero dei propri componenti di ciascuna lista nell'Assemblea generale.

Ove la minoranza o le minoranze abbiano rappresentanze inferiori ad un terzo rispetto ai membri dell'Assemblea generale, saranno rappresentate nel Comitato di gestione secondo il loro rapporto proporzionale rispetto all'Assemblea.

Nel caso di cui al comma precedente, alle minoranze va garantita una rappresentanza non inferiore a due componenti nel Comitato di gestione composti da undici ed a tre componenti nei Comitati di gestione composti da quindici membri.

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea generale con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza semplice, e con voto limitato ad uno.

La votazione, per la nomina del Comitato di gestione è limitata ai candidati inclusi nella lista di maggioranza o nell'unica o più liste di minoranza.

I componenti di Comitato di gestione possono essere eletti al di fuori dell'Assemblea in numero non superiore a cinque se il Comitato conta undici membri, non superiore a sette se è costituito da quindici componenti.

Le attribuzioni del Comitato di gestione, nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 4 della legge 23.4.1981, sono svolte dalla Giunta Esecutiva della Comunità Montana.

Il Comitato di gestione nomina il proprio Segretario individuandolo tra il personale inquadrato o, in attesa della formazione del ruolo nominativo regionale, inquadrabile nella tabella "A" del ruolo amministrativo di cui all'art. 1 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e in servizio presso l'U.S.L. con i criteri di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 761.

I componenti dell'Ufficio di direzione di cui al successivo art. 42 non possono ricoprire l'incarico di Segretario del Comitato di gestione.

I componenti del Comitato di gestione hanno diritto di ottenere copie di tutti gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti di legge.

Art. 11

L'art. 21 è così sostituito

Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti; con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente.

Fino alla elezione del Presidente le relative funzioni vengono svolte dal componente più anziano di età.

Il Presidente assicura l'esecuzione degli atti del Comitato di gestione, ne convoca e presiede le riunioni, ha la legale rappresentanza dell'U.S.L. ed esercita tutte le attribuzioni a lui demandate nel rispetto del principio della collegialità da leggi o Regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Comitato di gestione delega ai propri componenti l'assolvimento di particolari funzioni dell'U.S.L. inerenti ad attività esecutive, istruttorie o a rilevanza interna, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 12

Il primo comma dell'art. 22 è così sostituito :

"Il Presidente del Comitato di gestione assume, in caso di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Comitato di gestione, strettamente necessari a garantire il funzionamento dei servizi dell'U.S.L.".

Il secondo comma dell'art. 22 è così sostituito :

"Tali provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dal Comitato nella prima seduta successiva, da tenersi entro dieci giorni dall'adozione dei provvedimenti".

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Art. 13

L'art. 23 è così sostituito :

Ai componenti l'Assemblea ~~generale~~ compete unicamente per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute assembleari o di commissioni consiliari regolarmente previste nei regolamenti delle UU.SS.LL. ed in un numero massimo di dodici riunioni all'anno, una indennità di presenza pari a quella stabilita delle vigenti norme per i consiglieri comunali di popolazione corrispondente a quelle dell'U.S.L.

Al Presidente dell'Assemblea generale compete una indennità di funzione pari al 50% rispetto a quella stabilita per i componenti il Comitato di gestione.

Al Vice Presidente e al Consigliere Segretario compete una indennità pari al 50% di quella stabilita per il Presidente.

Tali indennità non sono cumulabili con quella di Sindaco o Assessore comunale.

Al Presidente ed ai componenti l'Assemblea generale si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive modificazioni.

Art. 14

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

L'art. 31 è così sostituito :

Al fine di assicurare la partecipazione di cui all'art. 13, comma terzo, della legge 23.12.1978, n. 833, l'Assemblea generale con apposito Regolamento, stabilirà norme per la consultazione delle formazioni sociali, delle associazioni di volontariato esistenti sul territorio, degli utenti e dei rappresentanti degli originari interessi individuati dall'art. 13 della legge 23.12.1978, n. 833, in ordine alla programmazione e alla gestione dei servizi.

Con lo stesso Regolamento dovranno essere ugualmente disciplinate le attività di consultazione da parte del Comitato di gestione.

A livello di distretto o anche di presidio o servizio in merito a specifici fondamentali aspetti dell'attuazione dei servizi, saranno consultati gli utenti interessati.

In attesa della regolamentazione, l'Assemblea determinerà con proprio atto deliberativo le forme e modalità di partecipazione atte ad assicurare l'adempimento di quanto previsto dai commi precedenti.

Art. 15

L'art. 37 è così sostituito:

SCIoglimento E REVOCA DEL COMITATO DI GESTIONE

Qualora il Comitato di Gestione violi ripetutamente norme di legge o assuma provvedimenti in contrasto con le prescrizioni del Piano Sanitario Regionale, il Presidente della Regione invita il Presidente del Comitato di gestione ad attenersi al rispetto delle norme.

Ove il Comitato persista nel precedente atteggiamento, la Giunta regionale invita il Presidente dell'Assemblea generale ad adottare gli atti per lo scioglimento del Comitato e a provvedere alla sua contestuale ricostituzione.

Nel caso che l'Assemblea Generale non vi provveda entro venti giorni, si provvederà ai sensi di legge.

Il Comitato di gestione nel caso in cui non si attenga agli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea generale può essere revocato, su proposta sottoscritta dal almeno 2/5 dei suoi componenti, con deliberazione motivata adottata dall'Assemblea generale con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La validità della revoca è subordinata alla contestuale elezio  
ne del nuovo Comitato. zio

Art. 16

L'art. 38 è così sostituito :

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale verifica correntemente la corrispondenza dell'azione della U.S.L. agli indirizzi e criteri della programmazione sanitaria tramite lo Assessore alla Sanità che riferisce alla Giunta e si avvale, oltre che degli uffici dell'Assessorato, anche di Uffici costituiti in ciascun capoluogo di provincia.

A questi ultimi Uffici - con delibera del Consiglio su proposta della Giunta - saranno attribuiti compiti informativi, istruttori rispetto agli interventi della Regione nei riguardi delle UU.SS.LL., e di collaborazione a sostegno dell'opera, degli Organi e Servizi delle stesse.

Gli Uffici provinciali di cui sopra costituiscono articolazione periferica dell'Assessorato alla Sanità e sono coordinati secondo la materia dagli Uffici centrali dello stesso.

Per il riscontro di cui al primo comma l'Assemblea della U.S.L. ogni anno invierà all'Assessorato alla Sanità una relazione redatta secondo le indicazioni deliberate dal Consiglio regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno l'Assessore regionale alla Sanità relazionerà al Consiglio regionale sull'andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sullo stato di attuazione della programmazione sanitaria.

Art. 17

L'art. 40 è così sostituito :

In ogni Unità Sanitaria Locale sono istituiti di norma i seguenti servizi :

1) SERVIZI SANITARI :

- a) Igiene pubblica, prevenzione sul territorio, educazione sanitaria, medicina legale, igiene e sicurezza del lavoro;

- b) assistenza sanitaria di base, nonché organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei relativi presidi;
- c) organizzazione e gestione tecnico sanitaria dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali polispecialistici;
- d) igiene e assistenza veterinaria;
- e) servizio farmaceutico

2) SERVIZI AMMINISTRATIVI :

- a) affari generali;
- b) amministrazione del personale - organizzazione e metodi;
- c) amministrazione economico-finanziaria;
- d) amministrazione del provveditorato, dell'economato e gestione tecnica;
- e) gestione delle convenzioni.

In aggiunta ai predetti potranno essere riconosciuti laddove già esistenti, o autorizzati se resi necessari in relazione alle caratteristiche peculiari, delle singole UU.SS.LL., servizi autonomi di igiene e sicurezza del lavoro, di gestione tecnica o altro servizio. Nelle UU.SS.LL. già dotate di Ufficio legale, può essere istituito un Settore legale autonomo, che risponda direttamente al Comitato di gestione, cui sono demandati il patrocinio e la consulenza legale della stessa U.S.L..

In riferimento al comma precedente, competente a decidere è la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L..

Ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, a ciascun Servizio è preposto un dirigente, in possesso di titolo di studio specifico, che risponde dell'andamento del proprio Servizio, nel rispetto delle attribuzioni di coordinamento dei Coordinatori, direttamente al Comitato di gestione.

Ove i Servizi di igiene e sicurezza del lavoro siano organizzati in forma autonoma, agli stessi potranno essere preposti funzionari del ruolo professionale o amministrativo, oltre che sanitario, sempre che in possesso dei prescritti requisiti.

Nei presidi ospedalieri classificati multizonali, per quanto concerne la funzionalità interna, la responsabilità sanitaria è affidata a un dirigente sanitario, la responsabilità amministrativa a un dirigente amministrativo.

Anche i dirigenti sanitario e amministrativo di cui al comma precedente sono nominati, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 761 del 20.12.1979, e scelti tra i dirigenti appartenenti alle posizioni funzionali di cui alla tabella A, quadro 1° dell'allegato n. 2 del succitato D.P.R. 761.

Essi fanno parte dell'Ufficio di direzione e del Consiglio tecnico degli operatori e sono parificati per requisiti, funzioni e trattamento ai capi servizio.

I Coordinatori amministrativo e sanitario partecipano alle sedute del Comitato di gestione senza diritto al voto.

I dirigenti dei servizi possono essere chiamati ad intervenire alle sedute del Comitato di gestione per esprimere il proprio parere in ordine alla trattazione di argomenti rientranti nelle competenze dei rispettivi servizi.

Art. 18

All'art. 41 è aggiunto il seguente comma :

In attesa dell'approvazione del Piano sanitario regionale, competente a decidere sul raggruppamento dei Servizi di cui al comma precedente, è la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, anche su proposta dell'Assemblea dell'U.S.L..

Art. 19

NORME TRANSITORIE

I Comitati di gestione devono essere integrati nel rispetto dei criteri indicati nel precedente articolo 10 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine dovrà essere nominato l'Ufficio di Presidenza della Assemblea generale.

I Consigli comunali, entro lo stesso termine stabilito al primo comma, sono tenuti a rivedere le rappresentanze già espresse, in modo che esse risultino conformi alle norme di cui all'articolo 3.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Guaccero)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 16 aprile 1982, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.To (Dott. Guaccero)

**21 APR. 1982**



p. c. c. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 8391/20802

Bari, 19 MAG. 1982

Visto, ai sensi e per gli effetti del'art. 127, l' comma, della  
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Latilla)  
*Latilla*